



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 106 – 30 GIUGNO 2025

Riunione del 18 Giugno 2025

- Sig.ra **LANDRA Barbara** n.q. di Presidente p.t. della S.S. GSD VALENTINO VOLPIANESE
- S.S. **GSD VALENTINO VOLPIANESE** in persona del Presidente p.t.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine Componente

Con atto di deferimento relativo al procedimento n. 91/24-25 del 6 maggio 2025 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

- GSD VALENTINO VOLPIANESE in persona della Presidente pro tempore Sig.ra LANDRA BARBARA: per non aver, in violazione degli artt. 2 e 5 Codice di Comportamento Sportivo CONI; artt. 9, 10-ter e 16 dello Statuto, artt. 2 e 61 R.A.T., artt. 1 e 5 Codice Etico, artt. 1, 74 e 76 del Regolamento Giurisdizionale, provveduto al pagamento del c.d. Premio di compensazione di cui all'art. 61 delle disposizioni transitorie del nuovo Regolamento di Affiliazione e Tesseramento, pari ad €1.000,00, in favore e come tempestivamente richiesto dalla Volley Almesse, per effetto ed in conseguenza del tesseramento dell'atleta Sig.ra M. S.;

- Sig.ra LANDRA BARBARA nella qualità di Presidente pro tempore della GSD VALENTINO VOLPIANESE: per non aver il proprio sodalizio, in violazione degli artt. 2 e 5 Codice di Comportamento Sportivo CONI; artt. 9, 10-ter e 16 dello Statuto, artt. 2 e 61 R.A.T., artt. 1 e 5 Codice Etico, artt. 1, 74 e 75 del Regolamento Giurisdizionale, provveduto al pagamento del c.d. Premio di compensazione di cui all'art. 61 delle disposizioni transitorie del nuovo Regolamento di Affiliazione e Tesseramento, pari ad €1.000,00, in favore e come tempestivamente richiesto dalla Volley Almesse, per effetto ed in conseguenza del tesseramento dell'atleta Sig.ra M. S..



OSSERVA

La fattispecie in esame trae origine dall'esposto del 11 Marzo 2025 a mezzo del quale la Volley Almesese comunicava che a seguito dello svincolo di un'atleta e del tesseramento della medesima, per la stagione 2024/25, con il sodalizio GSD Valentino Volpianese, quest'ultimo era venuto meno all'obbligo, impostogli della recente normativa in materia di svincolo, di corrispondere al sodalizio esponente la somma di € 1000,00 dovuta quale prima tranche pari al 50% del premio di compensazione.

Con nota del 31 marzo 2025 l'Ufficio Tesseramento FIPAV confermava l'avvenuto recesso dell'atleta nei modi e nei termini stabiliti dalla recente normativa in materia di vincolo, con il conseguente obbligo della società incolpata alla corresponsione in favore della società Volley Almesese del premio di compensazione con le modalità e gli importi sopra determinati.

Avviate le indagini preliminari dalla Procura Federale Fipav con l'acquisizione della documentazione e ritenuta sufficientemente provata, sotto il profilo disciplinare, la condotta denunciata deferiva gli incolpati innanzi a questo Tribunale con i capi di incolpazione riportati in epigrafe.

Il Tribunale Federale deliberava quindi di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l'udienza del 18 Giugno 2025 in videoconferenza dove, alla presenza del rappresentante della Procura Federale, risultava collegata la sig.ra Landra Barbara che si riportava ad una memoria depositata con la quale si giustificava il ritardo con il mancato pagamento di una fattura da altro fornitore; precisava comunque di aver pagato l'importo dovuto.

Il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale Federale ritiene che la responsabilità disciplinare degli incolpati risulti pacifica e dunque meritevole di sanzione. Quanto all'entità delle sanzioni si può tenere conto dell'avvenuto pagamento, anche se successivo all'atto di conclusione delle indagini.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale dispone a carico della GSD Valentino Volpianese la sanzione della multa di € 400,00 ed a carico della sig.ra Landra Barbara della sospensione da ogni attività federale per mesi 2 (due).

Roma, 27 Giugno 2025

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 30 Giugno 2025